



# COMUNE DI PATERNO

(Provincia di Potenza)

PROT. 3483 DEL 19 APR. 2013

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. **6**

DEL **09/04/2013**

Oggetto:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL COMMERCIO TEMPORANEO ITINERANTE  
IN FIERE E SAGRE

L'anno duemilatredecim, il giorno nove del mese di aprile alle ore 19,00 nella Sala del Consiglio del Comune di Paterno, convocato con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito, in sessione **STRAORDINARIA** seduta pubblica - prima convocazione, con l'intervento dei Signori:

|   |             |                                    |           |    |             |                                    |                |
|---|-------------|------------------------------------|-----------|----|-------------|------------------------------------|----------------|
| 1 | Sindaco     | <b>GRIECO MICHELE</b>              | <b>Si</b> | 8  | Consigliere | <b>SASSANO MARISA</b>              | <b>Si</b>      |
| 2 | Consigliere | <b>LOMANTO ENRICO<br/>DOMENICO</b> | <b>Si</b> | 9  | Consigliere | <b>MAULELLA GIUSEPPE</b>           | <b>Si</b>      |
| 3 | Consigliere | <b>SANGIORGIO GIUSEPPE</b>         | <b>Si</b> | 10 | Consigliere | <b>NOTARFRANCESCO<br/>SEVERINO</b> | <b>N<br/>o</b> |
| 4 | Consigliere | <b>LAINO ANTONIO</b>               | <b>Si</b> | 11 | Consigliere | <b>VOTTA LUIGI</b>                 | <b>N<br/>o</b> |
| 5 | Consigliere | <b>BITETTI VITO</b>                | <b>Si</b> | 12 | Consigliere | <b>FLORIO ANTONIO</b>              | <b>Si</b>      |
| 6 | Consigliere | <b>COIRO VINCENZO</b>              | <b>Si</b> | 13 | Consigliere | <b>LACAVA EDOARDO</b>              | <b>Si</b>      |
| 7 | Consigliere | <b>LABRIOLA MICHELE</b>            | <b>Si</b> |    |             |                                    |                |

**LATERZA CARMELA DOMENICA** ASSESSORE ESTERNO - PRESENTE

Presenti: **11** Assenti: **2**

Presiede il Sindaco Ing. **MICHELE GRIECO**

Assiste il Segretario Comunale Dott. **GESUALDI PIERLUIGI**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



**COMUNE DI PATERNO**  
(Provincia di Potenza)



**COMUNE DI PATERNO**  
(Provincia di Potenza)


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
N° 11101 del 28/03/2013

|                     |                      |
|---------------------|----------------------|
| UFFICIO PROPONENTE  | SERVIZIO INTERESSATO |
| AREA AMMINISTRATIVA |                      |

|  |
|--|
| OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE  |
| <b>APPROVAZIONE REGOLAMENTO DEL COMMERCIO TEMPORANEO<br/>ITINERANTE IN FIERE E SAGRE</b> |

Ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, che testualmente recita:  
*"1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.  
 2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.  
 3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi".*

Sulla proposta di deliberazione i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

|   |   |
|---|---|
| <b>IL RESPONSABILE<br/>DEL SERVIZIO<br/>INTERESSATO</b> | Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime:<br><br><b>PARERE FAVOREVOLE</b><br><br><br>Data 28/03/2013<br><br>Il Responsabile AREA AMMINISTRATIVA<br>F.to INVERSO ROSALBA |
|---|---|

|  |  |
|--|--|
| <b>IL RESPONSABILE<br/>DI RAGIONERIA</b> | Per quanto concerne la regolarità contabile esprime:<br><br><b>PARERE FAVOREVOLE</b><br><br>Data 28/03/2013<br><br>Il Responsabile Area Contabile<br>F.to SAMA' PASQUALINA |
|--|--|

# COMUNE DI PATERNO

## (Provincia di Potenza)



**IL PRESIDENTE** pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno , prospettando la necessità di disciplinare le modalità di esercitare il commercio temporaneo, itinerante, in fiere e sagre;

**RIFERISCE** che agli atti non esiste una adeguata regolamentazione per la concessione di aree destinate all'esercizio del commercio temporaneo, itinerante, in fiere e sagre, per cui si rende necessario produrre delle norme in materia;

-che, a tal fine, è stato predisposto dall'Area Amministrativa lo schema di "Regolamento per l'esercizio del commercio temporaneo, itinerante, in fiere e sagre", composto da 20 articoli.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

**UDITA** la Relazione del Presidente;

**VISIONATO** lo schema di "Regolamento per l'esercizio del commercio temporaneo, itinerante, in fiere e sagre", composto da 20 articoli;

**DATA** lettura dei 20 articoli di cui è costituito detto "Regolamento per l'esercizio del commercio temporaneo, itinerante, in fiere e sagre";

**VISTO** l'art. 42 del D.Lgs. 267/2000, in ordine alla competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto;

**VISTO** lo Statuto Comunale;

**VISTO** il D.L.vo n. 267 del 18 agosto 2000

### TANTO PREMESSO,

**ACQUISITI** i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 nonché del Revisore dei Conti;

Con voti unanimi favorevoli , accertati per alzata di mano;

### DELIBERA

- 1) **di dare atto** che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) **di approvare** "Regolamento per l'esercizio del commercio temporaneo, itinerante, in fiere e sagre", che forma parte integrante del presente deliberato.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 6 del 09/04/2013 prop. n. 11101



# **Comune di Paterno**

**( Provincia di Potenza )**

P.zza Isabella Morra n. 2 – Tel. 0975. 340301

## ***REGOLAMENTO***

**PER L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO TEMPORANEO,  
ITINERANTE, IN FIERE E SAGRE**



## **TITOLO I NORME GENERALI**

### **ART. 1**

#### **Disciplina Generale**

Il presente regolamento disciplina il commercio temporaneo, itinerante, in fiere, sagre, con posteggi isolati gestiti direttamente dal Comune, per la vendita su aree pubbliche, in applicazione di quanto contenuto nel D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 114 e la legge Regionale n. 19 del 20 luglio 1999.

### **ART. 2**

#### **Definizioni**

Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per **"aree pubbliche"**, le strade, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- b) per **"fiera"**, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- c) per **"posteggio"**, la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in uso temporaneo all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- d) per **"assegnatario"**, l'operatore commerciale che usufruisce di un posteggio o area pubblica per esercitare attività commerciale temporanea.

## **TITOLO II FIERE**

### **ART. 3**

#### **Svolgimento fiere**

Nell'ambito del territorio Comunale sono individuate come fiere le giornate del 5 maggio, 15 luglio, 16 luglio e 17 dicembre che si svolgeranno di norma dalle ore 8.00 alle ore 14.00, salvo diverso provvedimento come previsto dall'art.13.

La Giunta Comunale individua l'area pubblica nell'ambito della quale si svolge ciascuna fiera, riportandone la suddivisione in posteggi appositamente numerati e con l'indicazione delle esatte dimensioni su idonea planimetria;

### **ART. 4**

#### **Assegnazione posteggi in fiera**

Per l'assegnazione dei posteggi nelle fiere, l'Amministrazione Comunale predispone, almeno 90 (novanta) giorni prima di ciascuna fiera, apposito bando nel quale saranno obbligatoriamente indicati:

- a) il facsimile della domanda di partecipazione al bando;
- b) l'elenco dei posteggi disponibili;
- c) l'esatta localizzazione di ciascun posteggio;
- d) il numero identificativo di ciascun posteggio e le dimensioni;
- e) il settore merceologico di appartenenza;
- f) i termini di presentazione dell'istanza;

Le domande di partecipazione alla fiera dovranno essere inviate a mezzo di raccomandata A/R o consegnate a mano al protocollo del Comune. La data di presentazione sarà considerata quella di consegna all'Ufficio Protocollo del Comune o di spedizione della raccomandata con la quale è stata inviata la domanda.

Il bando deve essere pubblicato all'Albo Pretorio e trasmesso per conoscenza alle Associazioni Provinciali di categoria dei commercianti su aree pubbliche.

La graduatoria del bando sarà predisposta con le procedure di cui all'art. 6.

Ciascun concorrente, in ordine alla graduatoria, sceglie il proprio posteggio sulla planimetria messa a disposizione dall'Amministrazione Comunale in funzione delle dimensioni dei posteggi disponibili.

Tale scelta avviene nel corso di apposita riunione alla quale sono invitati tanti concorrenti quanti sono i posteggi disponibili.

Qualora un concorrente non si presenti alla riunione per la scelta del posteggio, lo stesso gli sarà assegnato d'ufficio, limitatamente ai posteggi ancora disponibili.

Fino a 15 giorni precedenti la fiera si potrà richiedere l'assegnazione dei posteggi rimasti temporaneamente vacanti in ciascuna fiera, i quali verranno assegnati seguendo l'ordine di protocollazione della richiesta.

Nessun assegnatario può essere titolare di più di un posteggio nella stessa fiera.

Non sono consentiti scambi di posteggi tra gli assegnatari.

L'effettiva presenza alla fiera incrementerà di un punto l'anzianità di ciascun assegnatario, riportata nella graduatoria predisposta in applicazione dell'art. 6 ed utilizzata per il bando.

## ART. 5

### Assegnazione posteggio temporaneo

I posteggi temporaneamente non occupati entro l'orario fissato per l'inizio delle vendite sono assegnati in ordine di anzianità di iscrizione nei registri ditte, prioritariamente ai concorrenti che, pur avendo partecipato al bando, non hanno ottenuto l'assegnazione.

Per l'assegnazione temporanea di posteggi rimasti vacanti i soggetti titolari di autorizzazioni alla vendita devono presentarsi al personale di vigilanza all'inizio dell'orario di vendita.

Gli assegnatari temporanei dovranno occupare il posteggio entro 15 (quindici) minuti dall'assegnazione e dovranno esercitare l'attività per l'intera giornata della manifestazione;

Qualora ciò non avvenga, lo spazio rimasto libero potrà essere occupato dagli assegnatari di posteggio limitrofi per ampliare la loro superficie espositiva.

Il pagamento di quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico e/o altri emolumenti da versarsi al Comune, deve avvenire secondo le modalità previste dall'art. 14.

## ART. 6

### Graduatorie

Per ciascuna fiera svolta sul territorio comunale (5 maggio, 15 luglio, 16 luglio, 17 dicembre), il Responsabile del Servizio approva una graduatoria di anzianità che tenga conto delle presenze effettive maturate dai partecipanti in tutte le edizioni corrispondenti degli ultimi dieci anni.

Per le giornate del 15 e 16 luglio, i posteggi verranno assegnati prioritariamente a coloro che proseguiranno in serata la loro attività, oltre alla manifestazione fieraistica della mattina, in modo da evitarne lo spostamento.

Tali graduatorie sono rese pubbliche mediante affissione per almeno 15 giorni consecutivi all'albo pretorio.

La graduatoria dev'essere pubblicata almeno 45 giorni prima della data di svolgimento della fiera.

La graduatoria sarà redatta secondo i seguenti criteri:

- maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito della fiera;
- maggiore anzianità d'iscrizione in qualità di operatore commerciale nel registro delle imprese o nel registro ditte, qualora l'attività sia iniziata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581.

Gli interessati potranno avanzare eventuali osservazioni alla graduatoria di cui ai commi precedenti entro 15 gg. decorrenti dall'ultimo giorno di affissione, producendo idonea documentazione.

Nei successivi 15 giorni il Responsabile del Servizio si pronuncerà in merito alle osservazioni, procedendo o meno alla modifica della graduatoria.



Entro 30 giorni dalla conclusione di ciascuna fiera, le graduatorie sono aggiornate tenendo conto dei punteggi acquisiti dagli assegnatari.

### **TITOLO III**

#### **MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

##### **ART. 7**

##### **Manifestazioni ricorrenti**

Possono essere rilasciate assegnazioni temporanee per l'esercizio di vendita su aree pubbliche, al verificarsi delle seguenti condizioni:

- a) in occasione e nell'ambito di iniziative volte alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso, ovvero di iniziative commerciali di specifica tipologia o settore merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, turistiche culturali, sportive o di altra natura tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
- b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
- c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio dell'attività possa risultare compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
- d) in occasione di festività rionali;
- e) in occasione di ricorrenze religiose: festività serali (centro cittadino) del 5 maggio, 15 e 16 luglio, 17 dicembre, San Rocco (Raia Carboni), SS. Assunta (Pantano), San Bartolomeo (Piazzolla), Sacro Cuore (Acquareggente), SS. Immacolata (Limanti);
- f) in occasione della commemorazione dei defunti.

##### **ART. 8**

##### **Manifestazioni straordinarie**

Per manifestazione commerciale a carattere straordinario si intende la manifestazione promossa dall'Amministrazione Comunale, da un consorzio di commercianti, da un'associazione di categoria che si può svolgere nell'intero territorio comunale.

Possono partecipare alle manifestazioni commerciali a carattere straordinario gli operatori già autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio che operano nell'ambito del territorio del Comune di Paterno, altri operatori commerciali provenienti da tutto il territorio nazionale purché costituiti in impresa individuale o società di persone regolarmente iscritte nel registro delle Imprese della CCIAA, le organizzazioni del commercio equo e solidale, gli imprenditori agricoli.

Il soggetto organizzatore dovrà inoltrare domanda di autorizzazione al Comune, entro il termine di giorni 60 antecedenti la data prevista per lo svolgimento della manifestazione specificando: giorno, ora e luogo di svolgimento della manifestazione, la tipologia merceologica o produttiva.

Espletata la fase istruttoria, il Comune rilascia il provvedimento di autorizzazione allo svolgimento della manifestazione commerciale a carattere straordinario.

Per lo svolgimento della manifestazione il Comune rilascia concessioni all'occupazione temporanea di suolo pubblico, o autorizzazioni in strutture coperte, finalizzate all'esercizio dell'attività commerciale ai soggetti o al soggetto organizzatore della manifestazione, al quale spetterà di verificare che i partecipanti siano in possesso dei requisiti di legge ed inoltre entro il termine di giorni dieci antecedenti la data prevista per lo svolgimento della manifestazione commerciale straordinaria, un elenco dettagliato di tutti i partecipanti comprensivo dei dati anagrafici e di residenza.

##### **ART. 9**

##### **Autorizzazioni**

Gli spazi da destinare all'esercizio delle attività così come le merceologie ammesse e le modalità di presentazione delle domande, sono stabiliti dalla Giunta Comunale, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro motivo di pubblico interesse, anche sulla base di progetti presentati da terzi.

Le istanze di assegnazione posteggi o aree per le manifestazioni temporanee devono pervenire al Comune almeno 30 giorni prima dello svolgimento degli eventi.

Il Responsabile del Servizio provvede all'assegnazione dei posteggi o aree applicando le seguenti priorità:

- a) per le sole festività serali (centro cittadino) del 5 maggio, 15 e 16 luglio, 17 dicembre, si dà priorità assoluta agli operatori assegnatari di posteggi in fiera (mattina) nelle stesse giornate, al fine di evitare spostamenti.
- b) maggior numero di presenze maturate dal soggetto richiedente nell'ambito della manifestazione;
- c) maggiore anzianità d'iscrizione in qualità di operatore commerciale nel registro delle imprese o nel registro ditte, qualora l'attività sia iniziata prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581;
- d) data di protocollazione anteriore della richiesta.

Gli operatori assegnatari osservano l'orario stabilito per ogni singola manifestazione.

Le assegnazioni temporanee sono valide soltanto per i giorni e gli orari in cui hanno luogo tali manifestazioni.

#### **TITOLO IV COMMERCIO ITINERANTE**

##### **ART. 10**

##### **Svolgimento commercio itinerante**

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto esclusivamente nelle aree individuate dal Comune, con provvedimento della Giunta Comunale.

L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.

L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale.

E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e di sostare sull'area pubblica il tempo strettamente necessario per effettuare la vendita.

E' sempre vietata l'esposizione della merce esternamente al mezzo di trasporto.

E' sempre vietato l'esercizio del commercio itinerante in concomitanza con lo svolgimento di mercati e fiere e nelle aree adiacenti al luogo in cui si svolge il mercato o la fiera. Per aree adiacenti s'intendono quelle poste ad una distanza inferiore a 500 metri.

E' autorizzata la sosta, ad eccezione delle aree interdette, nello stesso punto per non più di un'ora; L'attività non può essere svolta nei seguenti spazi ed aree, per i motivi appresso indicati:

- per motivi di sicurezza stradale : tutti i bivi stradali ricadenti negli ambiti del territorio Comunale, sui tratti di strada la cui larghezza è inferiore a 3 metri;
- per motivi di carattere igienico-sanitario : aree prossime a scuole, uffici, fonti di acqua, contenitori di rifiuti dalle quali occorre stazionare a distanza superiore a 50 metri;

##### **ART. 11**

##### **Autorizzazioni**

I soggetti interessati ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante, ai sensi del disposto di cui all'art. 28, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 114/98, devono presentare istanza al Comune di residenza o, in caso di società di persone, al Comune in cui ha sede legale la società.

Nella domanda l'interessato deve dichiarare:



- di essere in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 5 comma 2 del D.Lgs. n. 114/98;
- di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 5 comma 5 del D.Lgs. n. 114/98, qualora si tratti di attività commerciale nel settore alimentare;
- il settore o i settori merceologici interessati;

Il responsabile del procedimento, acquisita agli atti la domanda effettuata la comunicazione di avvio entro 10 giorni decorrenti dalla data di assunzione a protocollo dell'istanza.

Il responsabile del procedimento, esaurita la fase istruttoria si pronuncia in merito entro il termine massimo di giorni 60 decorrenti dalla data di assunzione a protocollo dell'istanza medesima.

Decorso tale termine senza che sia stato comunicato il provvedimento di diniego, la domanda si considera accolta.

Nei dieci giorni successivi alla decorrenza dei termini, il responsabile del procedimento dovrà emettere l'atto autorizzatorio;

Allo stesso soggetto non può essere rilasciata più di un'autorizzazione.

## **TITOLO V DISPOSIZIONI GENERALI**

### **ART. 12**

#### **Caratteristiche dei banchi di vendita**

Nel caso in cui la vendita sia effettuata attraverso autoveicolo attrezzato, lo stesso deve rispettare le dimensioni del suolo assegnato.

Nel caso in cui la vendita sia effettuata con banchi rimovibili, gli stessi devono prevedere l'esposizione delle merci ad un'altezza minima dal suolo pari a mt. 0,50 e non oltre i mt. 1,40, i supporti rigidi delle tende, degli ombrelloni o altro a copertura del banco stesso devono essere posti ad un'altezza minima di mt. 2,20 rispetto alla superficie di calpestio e le tende non dovranno in alcun modo sporgere più di mt. 1 oltre il confine del suolo assegnato o ostruire la visuale ai banchi vicini, con divieto di appendere le merci oltre la linea del banco.

E' consentita l'esposizione a terra esclusivamente dei seguenti generi: piante e fiori, ferramenta, quadri, calzature, articoli dell'arredamento, articoli per agricoltura.

Sia gli auto-negozi che i banchi rimovibili che pongono in vendita prodotti alimentari dovranno rispettare le prescrizioni di carattere igienico sanitario ed il personale addetto alle vendite dovrà essere munito di idonea tessera sanitaria.

### **ART. 13**

#### **Orario di vendita**

Il Sindaco predisporre apposito provvedimento nel quale è individuato l'orario di vendita sulle aree pubbliche.

Rispetto a tale orario, gli assegnatari possono procedere all'allestimento dei banchi di vendita 60 (sessanta) minuti prima dell'inizio e debbono rimuovere le loro attrezzature non oltre 60 (sessanta) minuti dal termine.

Il suolo assegnato non potrà essere abbandonato prima del termine dell'orario di vendita, salvo causa di forza maggiore.

Qualora l'assegnatario non occupi il suolo entro l'orario previsto per l'inizio delle vendite, lo stesso si renderà disponibile per un'occupazione temporanea da parte di altro soggetto.

Durante l'intero arco dell'orario di vendita non è consentita la circolazione dei veicoli adibiti al trasporto delle merci, nemmeno per operazioni di carico e scarico, salvo eventi eccezionali da autorizzarsi di volta in volta dagli organi di vigilanza.

Il suolo pubblico s'intende occupato quando nello spazio assegnato sono presenti le attrezzature di vendita e/o il mezzo adibito al trasporto della merce.

### **ART. 14**

#### **Canone**

Le tariffe per l'occupazione di suolo pubblico sono quelle stabilite dalle vigenti normative in materia.

I pagamenti vanno effettuati mediante versamento su conto/corrente, riscossione diretta da parte degli Organi di Polizia Municipale o da persone appositamente incaricate, ovvero mediante altre modalità stabilite con provvedimento della Giunta Comunale.

#### **ART. 15**

##### **Obblighi per gli assegnatari**

L'operatore assegnatario di suolo pubblico che non lo occupi entro un'ora dall'inizio fissato per l'attività di vendita perde il diritto al medesimo.

Per la giornata e per l'eventuale periodo di non utilizzazione il suolo può essere assegnato ad altro operatore.

E' vietata la cessione a terzi del suolo avuto in assegnazione, a nessun titolo.

E' fatto obbligo per ogni singolo operatore di tenere esposto in modo ben visibile apposito cartello, fornito dal competente ufficio Comunale, da cui risultino gli estremi dell'assegnazione del suolo.

Il commerciante su aree pubbliche è soggetto all'obbligo dell'esposizione dei prezzi ai sensi dell'art. 14 del D.L.vo n. 114 del 31 marzo 1998.

E' fatto divieto di effettuare la vendita mediante "illustrazione della merce", qualora tale illustrazione rechi disturbi alle contrattazioni.

E' fatto divieto di usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e diffusione di suoni.

I venditori di dischi, musicassette, radio, ecc., per lo svolgimento della loro attività debbono attenersi alle precedenti disposizioni tenendo il volume entro limiti di moderazione tali da non recare disturbo alle attività limitrofe e fare uso degli apparecchi di amplificazione e diffusione dei suoni per il tempo strettamente necessario alla vendita in atto.

L'ordine e la disciplina vengono assicurate dagli agenti di Polizia Municipale e dal personale appositamente incaricato, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito della manifestazione stessa.

E' fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine dello svolgimento dell'attività, il suolo pubblico pulito e di raccogliere i rifiuti nelle apposite buste o negli appositi contenitori.

E' consentito l'ingresso nelle aree di vendita dei veicoli che trasportano le merci e le attrezzature purché l'automezzo rientri nell'area dello spazio assegnato.

Gli assegnatari di suolo pubblico devono inoltre:

- occupare esclusivamente lo spazio loro assegnato;
- tenere sempre liberi i passaggi tra i banchi durante l'orario di vendita;
- sistemare il veicolo adibito a trasporto della merce e delle attrezzature nell'ambito del suolo assegnato;
- esibire, a richiesta degli organi di controllo, tutti i documenti relativi all'esercizio dell'attività (compresi quelli del mezzo di trasporto della merce);
- rispettare le caratteristiche dei banchi di vendita come indicate al precedente art. 24;
- mantenere un contegno educato verso il pubblico ed i colleghi;

Agli assegnatari di suolo pubblico è fatto altresì divieto di:

- arrecare intralcio o disturbo al pubblico ed ai colleghi;
- vendere con il sistema dell'imbonimento;
- manomettere, anche in maniera lieve, il suolo avuto in uso (infissione di chiodi o puntelli);
- legare corde o altro ad alberi, pali segnaletici, balconi o facciate di caseggiati limitrofi;

#### **ART. 16**

##### **Norme per rilascio autorizzazioni**

Le autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 comma 1, lettera a) e b), saranno rilasciate entro il termine di gg.90 dalla richiesta, secondo quanto stabilito negli artt. 28, 29 e 30 della Legge Regionale n. 19 del 20 luglio 1999.

#### **ART. 17**

##### **Sanzioni**

In merito alla procedura sanzionatoria, si fa espresso rinvio alla disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, salvo che leggi e norme particolari non prevedano diversa sanzione.

#### **ART. 18**

##### **Entrata in vigore**

Le norme del presente regolamento entreranno in vigore il giorno successivo a quello di esecutività della delibera di approvazione ed abrogano ogni altra precedente norma regolamentare emanata dal Comune di Paterno in merito all'esercizio del commercio temporaneo, itinerante, in fiere e sagre..  
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme legislative vigenti in materia.





# COMUNE DI PATERNO

(Provincia di Potenza)

Il presente verbale viene letto approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Ing. GRIECO MICHELE



IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dott. PIERLUIGI GESUALDI

Prot. n. 3483

Il Responsabile del protocollo, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

E' Stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il 19 APR. 2013 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124 comma 1 D.Lvo 267/2000);

Dalla residenza comunale, li 19 APR. 2013

Il Responsabile del protocollo  
F.to Il Responsabile del Protocollo  
Francesco Parente

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, li 19 APR. 2013

Il Segretario Comunale  
Dott. PIERLUIGI GESUALDI

Il Sottoscritto Segretario Comunale, Visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione

Esecutiva il giorno \_\_\_\_\_

- ( ) Perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.vo 267/2000)  
( ) decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.vo 267/2000)

E' stata affissa all'Albo Comunale, come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.L.vo 267/2000 per quindici giorni consecutivi, da 19 APR. 2013 al \_\_\_\_\_

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dott. PIERLUIGI GESUALDI

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Comunale, li \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott. PIERLUIGI GESUALDI